



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 09/11/2016

**N. 01420/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02326/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 2326 del 2016, proposto
da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lorenzo Esposti,
con domicilio eletto presso il suo
studio in Milano, p.zza San
Nazaro in Brolo, n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro pro tempore,

e [REDACTED]

[REDACTED], in persona del
Dirigente scolastico pro tempore,
rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con domicilio eletto in
Milano, via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n. 5 del giorno 7
settembre 2016 di non ammissione
del ricorrente alla classe
successiva;
di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni
intimate;

Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, in relazione sia al *periculum* sia al *fumus*, considerato che in presenza di un'unica insufficienza in matematica il Consiglio di classe non ha motivato per quale ragione tale carenza non sia recuperabile con la partecipazione ad attività integrative e sia tale da pregiudicare gli apprendimenti previsti nella classe successiva, anche tenuto conto delle votazioni superiori alla sufficienza ottenute in varie materie nonché dell'indirizzo di studi dello studente;

Ritenuto pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, di disporre l'ammissione del

ricorrente, con riserva, alla classe successiva;

Ritenuto che la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Accoglie e per l'effetto ammette il ricorrente alla classe successiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 novembre 2017.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità
nonché di qualsiasi altro dato
idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella
camera di consiglio del giorno 8
novembre 2016 con l'intervento
dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente
Diego Spampinato, Primo
Referendario

Valentina Santina Mameli,
Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL
Valentina Santina	PRESIDENTE
Mameli	Ugo Di
	Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.